

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

**Circolare di Maggio 2020**

**Santa Lucia di Piave, li 22 maggio 2020**

Oggetto: **: Decreto Rilancio – Prima Parte**

Cari clienti

Finalmente è stato pubblicato il così detto “Decreto Rilancio”, che come sapete è molto corposo e lungo, per cui vi informeremo sulle novità introdotte con varie circolari

## **IRAP: SALDO 2019 / ACCONTO 2020**

A favore dei soggetti:

- esercenti **attività d’impresa / lavoro autonomo**;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni** nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);
- **non è dovuto** il versamento:
- del **saldo IRAP 2019**;
- della **prima rata dell’acconto IRAP 2020**. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.

Resta confermato l'obbligo di versamento dell'acconto IRAP 2019 quantificato con riferimento all'imposta desumibile dal mod. IRAP 2019, relativo al 2018.

Tale novità solleva la questione dell'individuazione dell'esercizio nel quale rilevare il minor debito 2019 con

## **INDENNITÀ STRAORDINARIA 600 EURO .**

Nell’ambito del c.d. “Decreto Cura Italia”, il Legislatore ha previsto il riconoscimento di una serie di indennità / bonus per il  **mese di marzo**. In particolare, possono beneficiare delle indennità (pari a € 600) i seguenti soggetti:

- professionisti / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27);
- artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri iscritti alle rispettive Gestioni Previdenziali (art. 28);
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);
- lavoratori del settore agricolo (art. 30);

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- lavoratori dello spettacolo (art. 38);
- lavoratori dipendenti / autonomi che hanno cessato, ridotto, sospeso l'attività / rapporto di lavoro , utilizzando il c.d. "Fondo per il reddito di ultima istanza" (art. 44);
- collaboratori sportivi (art. 96).

Ora con il c.d.. "Decreto Rilancio", il Legislatore ha **esteso le predette agevolazioni anche ai mesi di aprile e maggio**, subordinando la relativa spettanza al possesso di nuove condizioni, come di seguito esaminato.

L'erogazione delle nuove indennità è subordinata alla presentazione di un'apposita domanda all'INPS.

Tuttavia, per l'indennità in esame, si potrebbe ritenere che coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo **non siano tenuti ad una nuova richiesta**.

Per facilitare vi alleghiamo una tabella riepilogativa delle varie situazioni

**TABELLA RIEPILOGATIVA**

Soggetto	Condizioni	Indennità		
		marzo	aprile	maggio
Lavoratore autonomo iscritto Gestione separata INPS	<ul style="list-style-type: none"><li>• partita IVA "attiva" al 23.2.2020</li><li>• iscrizione Gestione separata INPS</li><li>• non titolare di pensione</li><li>• non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie</li></ul>	€ 600	€ 600	---
	<ul style="list-style-type: none"><li>• partita IVA "attiva" al 19.5.2020</li><li>• iscrizione Gestione separata INPS</li><li>• non titolare di pensione</li><li>• non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie</li><li>• riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019</li></ul>	---	---	€ 1.000
Co.co.co.	<ul style="list-style-type: none"><li>• rapporto "attivo" al 23.2.2020</li><li>• iscrizione Gestione separata INPS</li><li>• non titolare di pensione</li><li>• non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie</li></ul>	€ 600	€ 600	---

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

iscritto Gestione separata INPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>cessazione rapporto di lavoro al 19.5.2020 iscrizione Gestione separata INPS</li> <li>non titolari di pensione</li> <li>non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie</li> </ul>	---	---	€ 1.000
Artigiano / commerciante / coltivatore diretto / IAP / coadiuvante / coadiutore agente e rapp. di commercio	<ul style="list-style-type: none"> <li>non titolare di pensione</li> <li>non iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata INPS)</li> </ul>	€ 600	€ 600	---
Lavoratore dipendente stagionale del turismo e stabilimenti termali	<ul style="list-style-type: none"> <li>cessazione involontaria rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 17.3.2020</li> <li>senza rapporto di lavoro dipendente dal 17.3.2020</li> <li>non titolare di pensione</li> </ul>	€ 600	€ 600	---
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cessazione involontaria rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 17.3.2020</li> <li>senza rapporto di lavoro dipendente dal 19.5.2020</li> <li>non titolare di pensione / Naspi</li> </ul>	---	---	€ 1.000
Lavoratore in somministrazione del turismo e stabilimenti terminali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cessazione involontaria rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 17.3.2020</li> <li>senza rapporto di lavoro dipendente dal 19.5.2020</li> <li>non titolare di pensione / Naspi</li> </ul>	---	€ 600	€ 1.000
Lavoratore settore agricolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>a tempo determinato</li> <li>non titolare di pensione</li> <li>che nel 2019 ha effettuato almeno 50 giorni effettivi di lavoro agricolo</li> </ul>	€ 600	€ 500	---
Lavoratore stagionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>cessazione involontaria rapporto di lavoro nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020</li> <li>prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020</li> <li>non titolare di pensione</li> <li>senza altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente)</li> </ul>			
Lavoratore intermittente	<ul style="list-style-type: none"> <li>prestazione lavorativa per almeno per 30 giorni nel periodo 1.1.2019 - 31.1.2020</li> <li>non titolare di pensione</li> <li>senza altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente)</li> </ul>			

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Lavoratore autonomo occasionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>titolare di contratto di lavoro autonomo occasionale nel periodo 1.1.2019 - 23.2.2020 e senza contratto in essere al 23.2.2020</li> <li>non titolare di pensione</li> <li>senza altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente)</li> </ul>	€ 600	€ 600	€ 600
Venditore porta a porta	<ul style="list-style-type: none"> <li>reddito 2019 derivante dall'attività di vendita porta a porta superiore a € 5.000</li> <li>titolare di partita IVA "attiva" al 23.3.2020</li> <li>iscritto alla Gestione separata INPS al 23.2.2020</li> <li>non iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria</li> <li>non titolare di pensione</li> <li>senza altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente)</li> </ul>			
Lavoratore spettacolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>non titolare di pensione</li> <li>almeno 30 contributi giornalieri 2019 con reddito non superiore a € 50.000</li> <li>senza rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020</li> </ul>	€ 600		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>non titolare di pensione</li> <li>almeno 30 contributi giornalieri 2019 con reddito non superiore a € 50.000</li> <li>senza rapporto di lavoro dipendente al 19.5.2020</li> </ul>		€ 600	€ 600
	<ul style="list-style-type: none"> <li>non titolare di pensione</li> <li>almeno 7 contributi giornalieri 2019 con reddito non superiore a € 35.000</li> <li>senza rapporto di lavoro dipendente al 19.5.2020</li> </ul>			
Lavoratore autonomo iscritto Cassa privata	<ul style="list-style-type: none"> <li>reddito 2018 non superiore a € 35.000 (se attività limitata per "coronavirus") ovvero tra € 35.000 e € 50.000 (se attività ridotta / cessata / sospesa per "coronavirus")</li> <li>iscrizione esclusiva alla Cassa privata</li> <li>non titolare di pensione</li> </ul>	€ 600	---	---
	<ul style="list-style-type: none"> <li>non titolare di pensione</li> <li>non titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato</li> </ul>	---	€ 600 (*)	€ 600 (*)

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Collaboratori sportivi	<ul style="list-style-type: none"><li>presso federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche in essere al 23.2.2020</li></ul>	€ 600		
	<ul style="list-style-type: none"><li>presso CONI, CIP, federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI / CIP, società e associazioni sportive dilettantistiche in essere al 23.2.2020</li></ul>		€ 600	€ 600

(\*) dovranno essere verificate le eventuali condizioni / requisiti richiesti per l'accesso al beneficio

## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere i soggetti titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo e reddito agrario titolari di partita IVA, il Decreto in esame prevede all'art. 25 il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto**.

In particolare il contributo spetta:

- ai soggetti con **ricavi** o compensi **non superiori a € 5 milioni nel 2019**;
- a condizione che l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia **inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019**.

A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni / prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito in esame:

- ai soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019;
- ai soggetti che *"a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza..."*.

### SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti che hanno cessato l'attività al 31.3.2020;
- ai contribuenti che hanno diritto alle indennità previste dai citati artt. 27 e 38, DL n. 18/2020;
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile


## AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla **differenza tra l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019** nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000	20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	15%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	10%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un **importo non inferiore a:**

- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.



## CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame:

- non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

## DOMANDA DEL CONTRIBUTO

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il soggetto interessato deve **presentare un'istanza** all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti:

- **esclusivamente in via telematica** (anche tramite un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione elettronica);
- **entro 60 giorni** dalla data di avvio della procedura telematica.

Le modalità di effettuazione dell'istanza / contenuto informativo / termini di presentazione della stessa sono definiti dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

## EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in c/c bancario / postale intestato al soggetto beneficiario.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2020 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2020.html>

*I migliori saluti.*